



Condizioni di assicurazione

Piano di previdenza SmartFlex per la previdenza vincolata (pilastro 3a)

Edizione 11.2022

Parte A Le nostre prestazioni assicurative

A1	In caso di vita	4
A2	In caso di decesso	4
A3	In caso d'incapacità di guadagno	4
A4	Presupposti per l'erogazione delle prestazioni	5

Parte B La sua copertura assicurativa

B1	Validità territoriale	6
B2	Copertura assicurativa provvisoria durante il periodo d'esame della proposta	6
B3	Copertura assicurativa definitiva	6
B4	Diritto di revoca	6
B5	Colpa grave	6
B6	Limitazioni delle prestazioni	6
B7	Chi può stipulare una polizza di previdenza vincolata	7

Parte C Avere contrattuale del suo piano di previdenza

C1	Composizione del suo avere contrattuale	8
C2	Il suo avere di sicurezza	8
C3	Il suo avere orientato al rendimento	8

Parte D Possibilità di adeguamento e opzioni per il suo contratto

D1	Garanzia di assicurabilità successiva	10
D2	Modifica della ripartizione dei premi	10
D3	Adeguamento dell'avere orientato al rendimento e dell'avere di sicurezza	11
D4	Costituzione in pegno e cessione	11
D5	Sospensione del pagamento dei premi	11
D6	Richiesta di riduzione dei premi per la rendita in caso d'incapacità di guadagno	11
D7	Trasformazione del contratto in un'assicurazione esente da premi	11
D8	Riscatto o disdetta del contratto	12
D9	Trasferire fondi o effettuare versamenti complementari nel pilastro 3a	12
D10	Adeguamento automatico alla deduzione fiscale massima 3a	12

Parte E I suoi obblighi in qualità di stipulante

E1	Obbligo di pagare i premi	13
E2	Obbligo di notifica in caso di soggiorno all'estero	13
E3	Obbligo di notifica in caso di assoggettamento fiscale all'estero	13
E4	Obblighi di notifica e di collaborazione in caso di decesso	13
E5	Obblighi in caso d'incapacità di guadagno	14
E6	Conseguenze del mancato adempimento degli obblighi	14

Laddove di seguito si parla di «AXA», s'intende AXA Vita SA.

Laddove di seguito si parla di «proposta», s'intende l'offerta firmata dallo stipulante.

Laddove di seguito si parla di «lei», s'intende lo stipulante in generale. Con «noi» s'intende AXA.

Parte F Clausola beneficiaria

F1	Designazione dei beneficiari	15
F2	Clausola beneficiaria standard	15

Parte G Basi tecniche

G1	Basi di calcolo	16
G2	Valore di riscatto	16
G3	Valore di trasformazione	16
G4	Partecipazione alle eccedenze e utili di capitale	17
G5	Adeguamento dei premi da parte di AXA	17

Parte H Ulteriori disposizioni

H1	Commissioni	18
H2	Modifiche della modalità di pagamento	18
H3	Versamenti	18
H4	Comunicazione con AXA	18
H5	Protezione dei dati	18
H6	Diritto applicabile e foro competente	18

Parte I Guerra e disordini

I1	Servizio militare attivo senza operazioni di guerra	19
I2	Guerra o operazioni di carattere bellico con partecipazione della Svizzera	19
I3	Guerra o operazioni di carattere bellico senza partecipazione della Svizzera	19
I4	Riserva di modifica	19
I5	Copertura in caso d'incapacità di guadagno	19
I6	Copertura in caso di decesso a seguito di infortunio	19

Condizioni di assicurazione

Parte A

Le nostre prestazioni assicurative

Le presenti condizioni di assicurazione si applicano per le seguenti assicurazioni:

- il piano di previdenza SmartFlex (Assicurazione di somme);
- le assicurazioni complementari «Assicurazione in caso di decesso» (Assicurazione di somme), «Rendita in caso d'incapacità di guadagno» (Assicurazione danni) ed «Esonero dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di guadagno» (Assicurazione danni).

Le prestazioni descritte qui di seguito sono assicurate se sono specificate nella polizza.

A1 In caso di vita

La prestazione in caso di vita che le versiamo alla scadenza del contratto corrisponde all'aver contrattuale del suo piano di previdenza. Tale avere è composto dall'aver di sicurezza e dall'aver orientato al rendimento. Le informazioni concernenti la modalità con cui viene determinato il livello finale del suo avere d'investimento sono disponibili nella Parte C.

A2 In caso di decesso

A2.1 Piano di previdenza

- Con capitale minimo in caso di decesso: se la persona assicurata muore nel corso della durata della copertura assicurativa, versiamo l'aver contrattuale corrente maggiorato dell'1% o, se è superiore, il capitale minimo in caso di decesso indicato nella polizza.
- Con rimborso dei premi: se la persona assicurata muore nel corso della durata della copertura assicurativa, versiamo l'aver contrattuale corrente maggiorato dell'1% o, se la loro somma è superiore, i premi versati maggiorati del 10%.
- Senza capitale minimo in caso di decesso: se la persona assicurata muore nel corso della durata della copertura assicurativa, versiamo l'aver contrattuale corrente.

Per eventuali versamenti complementari e capitali trasferiti versiamo l'aver risultante maggiorato dell'1%.

A2.2 Assicurazione in caso di decesso

Se la persona assicurata muore nel corso della durata della copertura assicurativa, versiamo il capitale in caso di decesso indicato nella polizza.

A3 In caso d'incapacità di guadagno

A3.1 Rendita in caso d'incapacità di guadagno

Se la persona assicurata diventa incapace al guadagno, una volta scaduto il periodo di attesa versiamo una rendita.

Se lei ha stabilito che l'inizio della rendita è posticipato rispetto all'inizio dell'assicurazione, versiamo una rendita una volta scaduto il periodo d'attesa e, al più presto, alla data di inizio della rendita convenuta contrattualmente. Noi versiamo le rendite in anticipo secondo la modalità di corresponsione selezionata. Eroghiamo tutte le prestazioni, al netto di eventuali averi di AXA Vita SA, in Svizzera. Se vi sono eventuali spese, queste sono a carico dell'avente diritto.

A3.2 Esonero dal pagamento dei premi

Se la persona assicurata diventa incapace al guadagno, una volta scaduto il periodo d'attesa convenuto AXA esonera il contratto dal pagamento dei premi.

A3.3 Descrizione dell'incapacità di guadagno

Sussiste incapacità di guadagno quando, a seguito di malattia o di infortunio, la persona assicurata non è più in grado di esercitare in misura totale la sua professione o un'altra attività lucrativa a lei confacente o è ancora in grado di esercitarla solo in misura parziale e subisce quindi una perdita di guadagno. Un'attività è confacente se è conforme alle capacità della persona assicurata, anche se per esercitarla deve prima svolgere una riqualificazione professionale.

A3.4 Diritto alle prestazioni

Lei ha diritto alle prestazioni in caso d'incapacità di guadagno, se:

- all'inizio dell'incapacità lavorativa o di guadagno sussisteva la copertura assicurativa e
- l'incapacità lavorativa o di guadagno si protrae senza interruzioni oltre il periodo d'attesa convenuto.

Il periodo d'attesa decorre al più presto dal momento in cui la persona assicurata si è sottoposta a un trattamento medico.

A3.5 Entità delle prestazioni

Eroghiamo le nostre prestazioni in funzione del grado d'incapacità di guadagno:

- se è pari o superiore a $\frac{2}{3}$, lei ha diritto alle prestazioni complete;
- se è pari o superiore a $\frac{1}{4}$, l'importo delle prestazioni corrisponde al grado dell'incapacità di guadagno;
- se è inferiore a $\frac{1}{4}$, non si ha diritto ad alcuna prestazione.

A3.6 Determinazione del grado d'incapacità di guadagno
Per le persone che svolgono un'attività lucrativa, determiniamo il grado dell'incapacità in base alla perdita di guadagno subita. A questo scopo confrontiamo il reddito conseguito dalla persona assicurata prima dell'incapacità di guadagno con il reddito che la persona assicurata consegue o potrebbe ancora conseguire successivamente in una situazione equilibrata del mercato del lavoro. La differenza, calcolata in percentuale del reddito precedente, corrisponde al grado dell'incapacità di guadagno. Se la persona assicurata esercita un'attività lucrativa a tempo parziale, determiniamo il grado d'incapacità di guadagno da un lato in base alla perdita di guadagno e dall'altro lato teniamo conto di quanto la persona è limitata nello svolgimento dei suoi compiti e delle sue occupazioni normali.
Se la persona assicurata non svolge un'attività lucrativa, oppure se si tratta di un bambino, ci orientiamo sulla misura in cui la persona in questione è limitata nello svolgimento dei suoi compiti e delle sue occupazioni normali.
Effettuiamo questa analisi anche per i lavoratori indipendenti, se non possiamo determinare la perdita di guadagno sulla base di un confronto del reddito.
Possiamo tenere in considerazione gli accertamenti, i calcoli e le decisioni dell'Assicurazione federale per l'invalidità (IV/AI) e dell'assicurazione contro gli infortuni (UVG/LAINF) per quanto riguarda il grado di invalidità della persona assicurata, ma non sono vincolanti.
Fino a quando non è possibile determinare l'incapacità di guadagno, eroghiamo temporaneamente le prestazioni sulla base dell'incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio da noi determinata.

A3.7 Cambiamento del grado d'incapacità di guadagno
Se cambia il grado d'incapacità lavorativa o di guadagno o se non sussiste più alcuna incapacità lavorativa o di guadagno, adeguiamo di conseguenza le prestazioni. L'adeguamento viene effettuato il primo giorno del mese successivo al momento in cui è cambiata l'incapacità lavorativa o di guadagno, a condizione che al momento del loro esercizio i diritti non siano già caduti in prescrizione. Le prestazioni corrisposte in eccesso vengono compensate, oppure ne viene richiesto il rimborso.
Se lei ha scelto una rendita in caso d'incapacità di guadagno, la cui corresponsione termina più tardi della copertura assicurativa, si applica quanto segue: per un aumento del grado d'incapacità di guadagno che si verifica dopo la scadenza della copertura assicurativa, ma prima della conclusione della durata concordata per il versamento della rendita, consideriamo questo aumento solo se è riconducibile alla stessa causa.

A3.8 Ricaduta
Un diritto alle prestazioni senza periodo d'attesa sussiste alle seguenti condizioni: se nell'arco di un anno, da quando ha riacquisito la capacità di guadagno per almeno $\frac{3}{4}$, la persona assicurata subisce una nuova incapacità lavorativa o di guadagno per almeno $\frac{1}{4}$ a seguito della medesima causa (ricaduta nella stessa infermità). Se successivamente diventa nuovamente incapace al lavoro o al guadagno, questo è considerato come nuovo evento con un nuovo periodo d'attesa.

A3.9 Computo delle prestazioni di terzi
AXA calcola il diritto alle prestazioni prendendo in considerazione:

- le prestazioni di disoccupazione nonché per incapacità lavorativa e di guadagno corrisposte da terzi (in particolare da parte di assicurazioni statali, professionali e private in Svizzera e all'estero);
- il reddito da lavoro ancora conseguito dalla persona assicurata.

Se la somma di tutte le prestazioni supera la perdita di guadagno subita dalla persona assicurata, AXA riduce proporzionalmente le sue prestazioni.
Se nell'ambito del 3° pilastro non risulta assicurato un importo complessivamente superiore a CHF 40 000 in rendite per incapacità di guadagno, non viene operata alcuna riduzione. Per la determinazione di questo importo concorrono le prestazioni assicurate presso AXA sommate con quelle di altri assicuratori.

A4 Presupposti per l'erogazione delle prestazioni

Eroghiamo le prestazioni assicurative entro i limiti della copertura assicurativa concessa (Parte B «La sua copertura assicurativa») dopo aver ricevuto ed esaminato tutta la documentazione necessaria e riconosciuto il diritto alle prestazioni (ulteriori spiegazioni sono disponibili nella Parte E «I suoi obblighi in qualità di stipulante»).

Parte B

La sua copertura assicurativa

B1 Validità territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Eventuali limitazioni si applicano soltanto se esplicitamente menzionate nella polizza, nelle sue aggiunte o nelle condizioni di assicurazione.

Per le prestazioni in caso d'incapacità di guadagno si applica quanto segue:

- AXA concede la copertura assicurativa se la persona assicurata ha il suo domicilio in Svizzera, in un Paese confinante con la Svizzera o in uno dei Paesi indicati nella polizza.
- Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio all'estero o soggiorna temporaneamente in un altro Paese, l'assicurazione e tutte le eventuali prestazioni in corso si estinguono 12 mesi dopo la data di partenza, a meno che non abbia precedentemente convenuto con AXA una continuazione dell'assicurazione.

B2 Copertura assicurativa provvisoria durante il periodo d'esame della proposta

B2.1 Inizio

Se alla data di inizio dell'assicurazione indicata nella proposta, quest'ultima è ancora in fase d'esame, lei beneficia già di una copertura assicurativa provvisoria. La copertura assicurativa provvisoria inizia non appena la sua proposta firmata perviene ad AXA, ma non prima della data d'inizio dell'assicurazione indicata nella proposta.

B2.2 Durata

La copertura assicurativa provvisoria dura al massimo 2 mesi a decorrere dalla data in cui AXA ha ricevuto la sua proposta. La copertura termina in anticipo:

- se AXA accantona la proposta (ad es. perché non può ancora prendere una decisione a causa di un trattamento medico in corso) o la respinge;
- se lei rifiuta proposte di modifica avanzate da AXA;
- quando lei riceve la polizza e la copertura assicurativa diventa quindi definitiva.

B2.3 Estensione

La copertura assicurativa provvisoria sussiste per i contratti assicurativi che sono finanziati con premi periodici e comprende tutte le prestazioni assicurative specificate nella nostra ultima offerta, ad eccezione dell'esonero dal pagamento dei premi. La copertura assicurativa si applica al massimo fino ai seguenti importi:

- in caso di decesso fino a CHF 200 000;
- in caso d'incapacità di guadagno fino a CHF 200 000 versati.

La copertura non sussiste per le malattie e gli infortuni per i quali la persona assicurata era già sottoposta a un trattamento o a un controllo medico nel momento in cui ci è pervenuta la proposta di assicurazione. Non sussiste altresì copertura assicurativa in caso di decesso, se questo è stato causato da suicidio.

B3 Copertura assicurativa definitiva

B3.1 Inizio

La copertura diventa operante:

- non appena AXA ha accettato la proposta e lei ha pagato il primo premio o ha ricevuto la polizza;
- tuttavia non prima della data d'inizio dell'assicurazione indicata nella proposta.

B3.2 Durata

Per ciascuna prestazione assicurata, la copertura assicurativa dura fino alla data indicata nella polizza.

La copertura assicurativa per una determinata prestazione termina in anticipo:

- in generale in caso di risoluzione del contratto;
- per le prestazioni in caso di decesso, con il decesso della persona assicurata;
- per le prestazioni in caso d'incapacità di guadagno, 12 mesi dopo che la persona assicurata ha trasferito il suo domicilio o la sua dimora dalla Svizzera in un Paese per il quale non sussiste copertura.

B4 Diritto di revoca

Lei può revocare la proposta entro 14 giorni dalla data della sua sottoscrizione. La revoca deve essere comunicata ad AXA per iscritto.

Se desidera aumentare un'assicurazione in essere, il diritto di revoca si limita alle modifiche.

La copertura assicurativa cessa non appena abbiamo preso atto della revoca.

Noi rimborsiamo l'aver orientato al rendimento già investito in base al controvalore delle quote di fondi. Per la vendita delle quote di fondi si applica per analogia la sezione C3.2.

B5 Colpa grave

Noi non riduciamo le prestazioni assicurative se l'evento assicurato è stato cagionato per colpa grave.

B6 Limitazioni delle prestazioni

B6.1 In caso di decesso

In caso di decesso causato da suicidio, AXA versa solo l'eventuale avere contrattuale disponibile, se il suicidio avviene nei primi 3 anni successivi all'inizio dell'assicurazione o alla rimessa in vigore di un'assicurazione in precedenza esonerata dal pagamento dei premi.

In caso di suicidio, questa disposizione si applica anche nei primi 3 anni successivi a un aumento delle prestazioni assicurate, per quanto concerne l'aumento stesso.

B6.2 In caso d'incapacità di guadagno

Lei non ha diritto alle prestazioni in caso d'incapacità di guadagno se l'incapacità di guadagno è subentrata:

- a seguito di un tentativo di suicidio o di un atto intenzionale di autolesionismo;
- a seguito di una gravidanza con decorso normale;
- a seguito della partecipazione a sommosse, disordini politici o atti di guerra in Svizzera o all'estero;
- a seguito dell'esecuzione, della preparazione o della partecipazione a un reato;
- a seguito di un infortunio, se gli infortuni non sono assicurati. È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario. Sono sempre considerati infortunio: fratture ossee, a condizione che non siano manifestamente imputabili a una malattia, lussazioni di articolazioni, lacerazioni del menisco, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti, lesioni del timpano.

B7 Chi può stipulare una polizza di previdenza vincolata

I contratti assicurativi della previdenza vincolata (pilastro 3a) possono essere stipulati soltanto da persone che conseguono un reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS.

Se entrambi i coniugi o partner registrati svolgono un'attività lucrativa, ciascuno di loro deve stipulare un proprio contratto di previdenza.

Parte C

Avere contrattuale del suo piano di previdenza

C1 Composizione del suo avere contrattuale

L'aver contrattuale del suo piano di previdenza è composto da un avere di sicurezza e un avere orientato al rendimento.

Il premio viene suddiviso secondo la ripartizione da lei scelta. Almeno il 20% confluisce nell'aver orientato al rendimento e almeno il 10% nell'aver di sicurezza.

I costi di acquisizione e amministrativi vengono addebitati mensilmente all'aver di sicurezza e all'aver orientato al rendimento a seconda della ripartizione del premio. Le spese di rischio e di gestione dei fondi vengono detratte mensilmente dall'aver orientato al rendimento.

C2 Il suo avere di sicurezza

Composizione del suo avere di sicurezza

L'aver di sicurezza è composto:

1. dai premi in esso investiti;
2. dagli utili di capitale e dalle eccedenze garantiti, se ha scelto l'opzione «Copertura degli utili»;
3. dalle parti del suo avere orientato al rendimento che nel quadro dell'opzione «Gestione delle scadenze» vengono coperte gradualmente nel suo avere di sicurezza prima della scadenza del contratto secondo il modello selezionato;
4. dalle riallocazioni derivanti dall'aver orientato al rendimento che lei ha disposto.

Noi remuneriamo la componente indicata al punto 1 dell'aver di sicurezza a tasso d'interesse fisso (con «fisso» intendiamo il tasso d'interesse tecnico garantito contrattualmente). Le componenti indicate ai punti 2, 3 e 4 le remuneriamo a un tasso d'interesse che di norma ridefiniamo ogni anno. Questo tasso d'interesse non può scendere sotto il -2%.

Le opzioni «Gestione delle scadenze», «Copertura degli utili» e «Riallocazione dell'aver» sono descritte nelle sezioni D3.2, D3.3 e D3.4.

C3 Il suo avere orientato al rendimento

C3.1 Composizione del suo avere orientato al rendimento

Il suo avere orientato al rendimento corrisponde al controvalore delle quote di fondi risultante:

1. dai premi in esso investiti secondo la tematica d'investimento da lei scelta;
2. da eventuali eccedenze e dagli utili di capitale distribuiti dai fondi, se non ha scelto l'opzione «Copertura degli utili»;
3. dalle riallocazioni dall'aver di sicurezza da lei disposte.

C3.2 Acquisto e vendita di quote di fondi

Acquisto di quote di fondi

Investiamo i suoi premi entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza nei fondi da noi selezionati secondo la ripartizione dei premi e la tematica d'investimento da lei definiti. Tuttavia, i premi vengono investiti al più presto dopo l'accettazione della proposta.

Se i fondi non possono essere negoziati entro il termine di 5 giorni, effettuiamo l'acquisto il prossimo giorno di negoziazione possibile.

Per calcolare il numero di quote di fondi ci basiamo sui prezzi di emissione vevolevoli il giorno dell'investimento, ai quali vengono sommati eventuali contributi legali, spese e commissioni di emissione nonché eventuali spese di negoziazione dei fondi. I prezzi di emissione dei fondi in valuta estera vengono convertiti nella valuta della polizza al corso del giorno dell'investimento.

Vendita di quote di fondi

Se AXA vende quote di fondi, le valuta come segue:

- 5 giorni lavorativi prima della fine del contratto;
- entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui è venuta a conoscenza del decesso della persona assicurata;
- entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui lei ha attivato le sue opzioni o ci ha notificato una richiesta di riscatto.

Per i fondi che non possiamo negoziare entro il termine di 5 giorni effettuiamo la vendita il prossimo giorno di negoziazione possibile.

Per calcolare il valore delle quote di fondi ci basiamo sui prezzi di riscatto vevolevoli il giorno della valutazione, dai quali vengono dedotti eventuali contributi legali, spese e commissioni di riscatto nonché eventuali spese di negoziazione dei fondi. I prezzi di riscatto dei fondi in valuta estera vengono convertiti nella valuta della polizza al corso del giorno della valutazione.

C3.3 Informazioni sui fondi d'investimento

Le informazioni in merito alla sua tematica d'investimento sono disponibili al sito AXA.ch o tramite il suo accesso personale al portale online di AXA. Il prospetto, le principali informazioni per gli investitori (KIID) e il prospetto semplificato possono essere ordinati gratuitamente presso AXA Vita SA, casella postale 300, CH 8401 Winterthur.

C3.4**Sostituzione di fondi**

In caso di liquidazione o di fusione di un fondo o se questo viene chiuso a nuovi capitali, AXA si riserva il diritto di sostituirlo con un altro fondo della stessa categoria d'investimento e di allocare l'avere del fondo o i nuovi capitali in uno o più fondi selezionati da AXA.

Inoltre AXA si riserva il diritto di sostituire in qualsiasi momento i fondi esistenti per ragioni oggettive.

C3.5**Rischio d'investimento**

Le prestazioni risultanti dall'avere orientato al rendimento alla scadenza, al momento del riscatto o del decesso dipendono dall'evoluzione del valore dei fondi e, pertanto, non possono essere garantite. Il rischio d'investimento è assunto dallo stipulante.

C3.6**Titolare delle quote di fondi**

AXA è titolare delle quote di fondi per tutta la durata del contratto.

Parte D

Possibilità di adeguamento e opzioni per il suo contratto

D1 Garanzia di assicurabilità successiva

D1.1 Eventi per i quali è possibile un aumento

Nel quadro dell'assicurazione suppletiva lei ha il diritto di aumentare:

- la prestazione in caso di decesso del suo piano di previdenza e
- la sua assicurazione complementare in caso di decesso, senza che AXA esamini nuovamente la situazione professionale e personale nonché lo stato di salute della persona assicurata.

Lei può richiedere l'aumento entro 3 mesi nelle seguenti occasioni:

- ogni volta in cui viene innalzato il limite della deducibilità fiscale per i contributi versati nella previdenza vincolata, se l'ultima assicurazione suppletiva non risale a più di 9 anni prima;
- se la persona assicurata contrae matrimonio o fa registrare il suo rapporto di unione domestica;
- se la persona assicurata è legalmente divorziata o se l'unione domestica viene legalmente sciolta;
- se la persona assicurata avvia un'attività lavorativa in proprio;
- se la persona assicurata acquista una proprietà abitativa per uso proprio;
- se la persona assicurata mette al mondo un figlio o ne adotta uno.

D1.2 Limitazioni

Lei non ha diritto a un aumento della sua prestazione in caso di decesso senza un nuovo esame della situazione professionale, personale e dello stato di salute:

- se la persona assicurata ha compiuto il 60° anno di età;
- se al momento della proposta o dell'entrata in vigore dell'aumento la persona assicurata è totalmente o parzialmente incapace al guadagno;
- se si tratta di un piano di previdenza senza capitale minimo in caso di decesso o con rimborso dei premi garantito.

Inoltre, un aumento non può avere una scadenza che va oltre quella dell'assicurazione originaria.

Il limite stabilito per la deduzione fiscale del premio non può essere superato.

D1.3 Aumento massimo delle prestazioni assicurative

Per l'aumento massimo si applica quanto segue:

- per ciascun aumento lei può incrementare le prestazioni assicurative al massimo del 40% del capitale che al momento dell'aumento è assicurato per il caso di decesso.
- Nel complesso la prestazione in caso di decesso non può mai superare il 110% dei premi del suo piano di previdenza che devono essere pagati complessivamente nel corso dell'intera durata del contratto.
- La somma risultante dall'aumento di tutte le assicurazioni in caso di decesso e con formazione di capitale esistenti presso di noi non può superare CHF 75 000 per anno civile.

D1.4 Conseguenze di un aumento

- In caso di aumento calcoliamo il premio della sua assicurazione in caso di decesso sulla base della nuova età d'entrata per la durata residua dell'assicurazione. Per l'aumento applichiamo le basi di calcolo vigenti al momento della modifica.
- I costi di rischio del suo piano di previdenza, che vengono prelevati mensilmente dal suo avere contrattuale, aumentano.
- Se al momento della stipulazione dell'assicurazione originaria abbiamo concordato condizioni aggravate, queste si applicano anche per l'aumento. Calcoliamo i supplementi di premio in base alla nuova età d'entrata.
- Se lei ha stipulato un'assicurazione complementare per l'esonero dal pagamento dei premi, in caso di aumento questa viene adeguata automaticamente ai nuovi premi.

D1.5 Trattamento medico al momento di un aumento

Per le prestazioni in caso d'incapacità di guadagno si applica quanto segue:

se al momento della proposta di un'assicurazione suppletiva la persona assicurata è sottoposta a un trattamento medico o terapeutico a causa di un disturbo che entro 3 mesi dalla presentazione della proposta porta a un'incapacità di guadagno totale o parziale, AXA concede l'esonero dal pagamento dei premi solo nell'entità precedente. Questa disposizione si applica anche per gli eventuali casi successivi d'incapacità lavorativa o di guadagno dovuti alla medesima causa.

Per l'assicurazione complementare in caso di decesso si applica quanto segue:

se al momento della proposta di un'assicurazione suppletiva la persona assicurata è sottoposta a un trattamento medico o terapeutico a causa di un disturbo che entro 3 mesi dalla presentazione della proposta porta al decesso, AXA eroga la prestazione in caso di decesso nell'entità precedente e rimborsa il premio pagato nell'ambito dell'assicurazione suppletiva.

D2 Modifica della ripartizione dei premi

Lei può modificare la ripartizione dei premi alla data in cui diventa esigibile il premio successivo. Il suo avere disponibile orientato al rendimento e di sicurezza resta invariato. La modifica della ripartizione dei premi ha come conseguenza l'adeguamento delle prestazioni del suo piano di previdenza. Se lei adegua la ripartizione dei premi a favore dell'avere di sicurezza, per la differenza applichiamo le basi di calcolo vigenti al momento della modifica.

D3 Adeguamento dell' avere orientato al rendimento e dell' avere di sicurezza

Per tutti gli adeguamenti dell' avere orientato al rendimento e dell' avere di sicurezza si applicano le condizioni relative all' acquisto e alla vendita di quote di fondi specificate nella sezione C3.2.

D3.1 Modifica della tematica d' investimento

Lei può modificare la sua tematica d' investimento scegliendo tra quelle disponibili.

D3.2 Scelta della gestione delle scadenze

Se utilizza l' opzione «Gestione delle scadenze», prima della scadenza del contratto AXA copre gradualmente il suo avere orientato al rendimento nell' avere di sicurezza secondo il modello scelto.

AXA stabilisce gli intervalli e i possibili periodi della gestione delle scadenze.

D3.3 Copertura degli utili

Se utilizza l' opzione «Copertura degli utili», AXA copre eventuali eccedenze e gli utili di capitale distribuiti dai fondi nell' avere di sicurezza. Ne sono escluse le eccedenze sui costi e sul rischio nell' avere orientato al rendimento. Queste eccedenze vengono sempre reinvestite nell' avere orientato al rendimento.

Nel corso della durata contrattuale, lei ha la possibilità di attivare o disattivare questa opzione. Se non sceglie l' opzione, AXA utilizza gli utili distribuiti dai fondi e tutte le eccedenze per acquistare quote di fondi supplementari per l' avere orientato al rendimento.

D3.4 Riallocazione dell' avere

Lei può riallocare importi dal suo avere orientato al rendimento nell' avere di sicurezza (i dettagli sono disponibili nella sezione C2). Una quota minima deve rimanere nell' avere orientato al rendimento per il finanziamento delle sue spese contrattuali. Inoltre può riallocare nell' avere orientato al rendimento eventuali averi da utili coperti che sono contenuti nell' avere di sicurezza.

D4 Costituzione in pegno e cessione

D4.1 Costituzione in pegno di diritti

Lei può costituire in pegno diritti derivanti dal contratto di assicurazione prima della scadenza nell' ambito delle disposizioni di legge in materia di promozione della proprietà abitativa (PPA).

Se ha costituito in pegno il suo contratto, nei seguenti casi deve confermarci il consenso del creditore pignoratizio:

- in caso di riduzione dei premi;
- in caso di adeguamenti contrattuali che espongono il contratto a un rischio di mercato più elevato: modifica della ripartizione dei premi (D2), modifica della gestione delle scadenze (D3.2), attivazione o disattivazione della copertura degli utili (D3.3) e riallocazione dell' avere (D3.4).

D4.2 Cessione di diritti

Nell' ambito delle disposizioni di legge, lei può cedere diritti derivanti dal contratto di assicurazione prima della scadenza se viene sciolto il regime patrimoniale (ad es. in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell' unione registrata). In questo caso può continuare l' assicurazione pagando il medesimo premio. AXA riduce le prestazioni tenendo conto del valore di riscatto ceduto.

D5 Sospensione del pagamento dei premi

Può fare richiesta di sospendere o ridurre i premi per 1 anno a condizione che il suo contratto presenti un avere contrattuale sufficiente. Durante il periodo di sospensione o di riduzione, le sue assicurazioni complementari rimangono in vigore. Le prestazioni del suo piano di previdenza in caso di vita e di decesso possono ridursi.

D6 Richiesta di riduzione dei premi per la rendita in caso d' incapacità di guadagno

Se aumenta il livello di formazione della persona assicurata, lei può richiedere a noi una riduzione dei premi per l' assicurazione in caso d' incapacità di guadagno con effetto alla prossima scadenza, a condizione che la persona assicurata:

- abbia conseguito una formazione superiore (formazione di base incl. apprendistato) o
- abbia conseguito una formazione professionale superiore (ad es. scuola universitaria professionale) o un diploma di scuola universitaria (ad es. università) e della relativa riduzione del premio non è ancora stato tenuto conto nel contratto.

La preghiamo di inviarci una copia del certificato finale.

D7 Trasformazione del contratto in un' assicurazione esente da premi

Lei può trasformare il suo contratto di assicurazione in un' assicurazione senza obbligo di pagamento dei premi con prestazioni ridotte.

Il presupposto per una trasformazione è che lei sottoponga un' apposita richiesta finché sussiste la copertura assicurativa.

In caso di esonero dal pagamento dei premi del piano di previdenza al posto della trasformazione in un' assicurazione esente dai premi, AXA le versa il valore di riscatto, purché l' avere contrattuale del piano di previdenza sia, tenuto conto delle spese future, inferiore a CHF 2000. Se dopo la trasformazione la somma assicurata della sua assicurazione complementare in caso di decesso è inferiore a CHF 25 000, la copertura assicurativa si estingue. AXA integra il valore di liquidazione nel suo piano di previdenza, con un conseguente aumento della relativa prestazione alla scadenza. Se il piano di previdenza viene sciolto, le versiamo il valore di liquidazione.

Il versamento del valore di riscatto o di liquidazione viene effettuato come segue: AXA versa l'importo alla sua previdenza professionale (2° pilastro) oppure a una previdenza vincolata (pilastro 3a) intestata a suo nome. Se sono adempiuti i requisiti per un versamento secondo la sezione D8, le versiamo il valore di riscatto o di liquidazione.

Le assicurazioni complementari «Rendita in caso d'incapacità di guadagno» ed «Esonero dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di guadagno» si estinguono e la copertura assicurativa cessa.

Se eroghiamo già prestazioni in caso d'incapacità di guadagno, continuiamo ad erogarle al massimo nell'entità precedente.

I dettagli relativi al valore di trasformazione sono riportati nella sezione G3.

D8 Riscatto o disdetta del contratto

Il suo piano di previdenza è riscattabile.

Le sue assicurazioni complementari possono essere disdette, ma non riscattate.

La previdenza vincolata è una forma di assicurazione sulla vita che le offre speciali vantaggi fiscali. Pertanto può disdirla anticipatamente chiedendo il versamento del valore di riscatto solo se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) se dopo avere esercitato un'attività dipendente inizia un'attività indipendente e non è più sottoposto/a alla previdenza professionale obbligatoria;
- b) se abbandona la sua precedente attività indipendente e inizia una nuova attività indipendente di altro genere;
- c) se trasferisce definitivamente il suo domicilio all'estero;
- d) se utilizza il valore di riscatto per l'acquisto di anni di contribuzione presso un'istituzione che beneficia dell'esonero fiscale o per un'altra forma riconosciuta di previdenza;
- e) se percepisce una rendita d'invalidità completa dell'Assicurazione federale d'invalidità e presso di noi non ha assicurata alcuna rendita in caso d'incapacità di guadagno;
- f) se raggiunge entro meno di 5 anni l'età di pensionamento ordinaria dell'AVS;
- g) se il valore di riscatto dell'assicurazione è inferiore all'importo di un premio annuo.

Inoltre, nell'ambito delle disposizioni legali sulla promozione della proprietà abitativa con i fondi della previdenza professionale (PPA), può prelevare il valore di riscatto ogni 5 anni. In questo caso può continuare l'assicurazione pagando il medesimo premio, ma con una riduzione delle prestazioni dovuta al prelievo del valore di riscatto.

Se lei è sposato/a o vive in unione domestica registrata, il riscatto è ammesso solo con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

Si applicano le disposizioni di legge vigenti al momento della disdetta o del riscatto.

I dettagli relativi al valore di riscatto sono riportati nella sezione G2.

D9 Trasferire fondi o effettuare versamenti complementari nel pilastro 3a

Lei può effettuare versamenti complementari nel suo contratto fino all'importo limite annuo stabilito dalla legge.

Può altresì trasferire nel suo contratto gli averi accumulati nella previdenza vincolata. AXA può stabilire i contributi minimi e i limiti.

I versamenti complementari e i trasferimenti comportano l'adeguamento delle prestazioni del suo piano di previdenza. L'ammontare del suo capitale di decesso del piano di previdenza rimane invariato.

La ripartizione tra avere di sicurezza e avere orientato al rendimento viene effettuata con la ripartizione dei premi da lei richiesta. Almeno il 20% confluisce nell' avere orientato al rendimento e almeno il 10% nell' avere di sicurezza.

Per gli ulteriori averi applichiamo le basi di calcolo vigenti al momento della modifica.

Per l'acquisto e la vendita di quote di fondi si applica la sezione C3.2.

D10 Adeguamento automatico alla deduzione fiscale massima 3a

Se sceglie l'opzione «Adeguamento alla deduzione fiscale massima 3a», adeguiamo il premio del suo piano di previdenza e la sua prestazione assicurativa ogni volta in cui viene innalzato il limite della deducibilità fiscale per i contributi versati nella previdenza vincolata. Il premio viene adeguato automaticamente in misura corrispondente all'aumento dell'importo limite massimo annuo stabilito dalla legge.

Se lei include questa opzione successivamente nel corso della durata del contratto, può essere necessario un nuovo esame della situazione professionale, personale e dello stato di salute.

Parte E

I suoi obblighi in qualità di stipulante

E1 Obbligo di pagare i premi

E1.1 Pagamento dei premi

Il primo premio è esigibile alla ricezione del primo avviso e gli altri premi sono esigibili alla scadenza indicata nell'avviso di premio.

In caso di prestazione AXA computa i premi non pagati con le prestazioni assicurative.

E1.2 Conseguenze del mancato pagamento puntuale dei premi

Se un premio non viene pagato puntualmente alla scadenza, lei riceve un sollecito di pagamento.

Se il premio arretrato non viene pagato entro il termine di pagamento di 14 giorni indicato nel sollecito, alla scadenza di questo termine subentrano le penalità di mora.

Conseguenze per il piano di previdenza:

- se l' avere contrattuale, al netto delle spese future, ammonta ad almeno CHF 2000, AXA trasforma il suo piano di previdenza in un' assicurazione esente da premi con prestazioni ridotte;
- se l' avere contrattuale, al netto delle spese future, è inferiore a CHF 2000, la copertura assicurativa in caso di decesso si estingue. Il piano di previdenza viene sciolto e le versiamo il valore di riscatto;
- AXA vende al prezzo di riscatto corrente le quote di fondi già acquistate per le quali non è stato ancora pagato il premio.

Conseguenze per l' assicurazione complementare in caso di decesso:

- AXA trasforma l' assicurazione complementare in caso di decesso in un' assicurazione esente da premi con prestazioni ridotte, se il valore di trasformazione ammonta ad almeno CHF 25 000;
- se il valore di trasformazione è inferiore a CHF 25 000, la copertura assicurativa si estingue. AXA integra il valore di liquidazione in un piano di previdenza ancora esistente, con un conseguente aumento della relativa prestazione alla scadenza. Se il piano di previdenza viene sciolto, le versiamo il valore di liquidazione.

Le altre assicurazioni complementari si estinguono e la copertura assicurativa cessa.

Se eroghiamo già prestazioni in caso d' incapacità di guadagno, continuiamo ad erogarle al massimo nell' entità precedente.

I dettagli relativi al valore di trasformazione sono riportati nella sezione G3.

E1.3 Rimessa in vigore dell' assicurazione

Se entro un anno dalla scadenza del primo premio sollecitato lei paga tutti i premi arretrati, le spese di sollecito e tutti i premi esigibili dalla data della trasformazione, AXA può rimettere in vigore il contratto senza un nuovo esame della situazione professionale, personale e dello stato di salute e alle condizioni precedenti.

Una rimessa in vigore del contratto è esclusa:

- se non ha pagato già il primo premio;
- se nel frattempo la persona assicurata è deceduta o è diventata inabile al lavoro.

E2 Obbligo di notifica in caso di soggiorno all' estero

Lei deve comunicarci tempestivamente se lei o la persona assicurata effettua un soggiorno all' estero di oltre 12 mesi o espatria.

Se entro 12 mesi dalla partenza non ci notifica un soggiorno all' estero, non sussiste più alcuna copertura assicurativa per le assicurazioni in caso d' incapacità di guadagno e si estinguono le eventuali prestazioni in caso d' incapacità di guadagno.

E3 Obbligo di notifica in caso di assoggettamento fiscale all' estero

Lei deve informarci tempestivamente se viene assoggettato/a all' obbligo fiscale all' estero.

E4 Obblighi di notifica e di collaborazione in caso di decesso

In caso di decesso dello stipulante o di una persona assicurata, occorre informare tempestivamente AXA. Il decesso deve essere attestato mediante un atto ufficiale di morte.

AXA può richiedere documenti utili per accertare quali persone hanno diritto alla prestazione in caso di decesso. AXA ha inoltre il diritto di richiedere ulteriori informazioni o raggugli in merito alle circostanze del decesso.

E5 Obblighi in caso d'incapacità di guadagno

E5.1 Obbligo di notifica

AXA deve essere informata al più tardi 4 mesi dopo l'inizio di un'incapacità lavorativa attestata da un medico o di una limitazione nello svolgimento di occupazioni e compiti ordinari. Se la notifica viene effettuata in ritardo, AXA prolunga il periodo di attesa in misura corrispondente. Al fine di evitare una situazione di sovrassicurazione, sussiste inoltre un obbligo di notifica non appena la persona assicurata riduce o termina la propria attività lavorativa, ovvero in caso di aumento significativo delle prestazioni di terzi attese in relazione a un'incapacità di guadagno.

E5.2 Obbligo di collaborazione per l'esercizio del diritto alle prestazioni assicurative

Se lei fa valere prestazioni assicurative, deve attestare il diritto alle prestazioni nei nostri confronti. I costi per l'attestazione sono a carico dell'avente diritto.

AXA può richiedere i seguenti documenti:

- il modulo di notifica compilato integralmente;
- i referti dettagliati dei medici e dei terapeuti consultati su inizio, causa, tipologia, entità, decorso e durata presumibile dell'alterazione dello stato di salute e sui relativi effetti sullo stato fisico, mentale o psichico;
- attestati di medici o terapeuti sul grado d'incapacità al lavoro nell'ultima attività lucrativa svolta o il grado di limitazione nello svolgimento di occupazioni e compiti ordinari;
- documenti attestanti la formazione, la professione appresa, il percorso professionale, l'ultima attività svolta e i cambiamenti intervenuti dall'inizio dell'incapacità lavorativa;
- la notifica, eventuali decisioni preliminari, disposizioni e perizie, se è già stata effettuata una notifica all'Assicurazione federale per l'invalidità (IV/AI);
- eventuali disposizioni, decisioni e perizie, se ha notificato un caso di prestazioni presso altri assicuratori (ad es. assicurazione infortuni).

AXA può richiedere ulteriori informazioni e documenti giustificativi, ad esempio sulla situazione professionale, sul reddito da attività lucrativa o sull'andamento degli affari. Tutti i documenti devono essere inviati in italiano, tedesco, francese o inglese.

La persona assicurata deve liberare dal segreto professionale i medici, i terapeuti e gli istituti consultati.

Su richiesta di AXA, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi a visite e perizie eseguite da medici, terapeuti o periti designati da AXA in Svizzera. Se la persona assicurata si trova all'estero, deve recarsi in Svizzera a proprie spese e assumersi i costi per eventuali traduzioni necessarie.

E5.3 Obbligo di collaborazione per la verifica di un caso di prestazioni in corso

AXA ha facoltà di verificare in qualsiasi momento se e in quale misura sussiste un diritto alle prestazioni. Si applicano per analogia gli obblighi di collaborazione specificati nella sezione E5.2.

E5.4 Obbligo di collaborazione se cambia lo stato di salute o la situazione reddituale

Qualsiasi cambiamento dello stato di salute o della situazione reddituale della persona assicurata deve essere comunicato tempestivamente ad AXA. Si applicano per analogia gli obblighi di collaborazione specificati nella sezione E5.2.

E5.5 Obbligo di riduzione del danno

La persona assicurata è tenuta a contribuire attivamente a un miglioramento del suo stato di salute e a impegnarsi per un reinserimento. AXA ha facoltà di ordinare misure ragionevolmente esigibili e di subordinare l'erogazione delle prestazioni alla loro attuazione.

E6 Conseguenze del mancato adempimento degli obblighi

Fino a che non vengono adempiuti gli obblighi di notifica, di collaborazione e di riduzione del danno, AXA non è tenuta a erogare prestazioni. Può sospendere o ridurre prestazioni se lo stipulante o la persona assicurata, nonostante sollecitazione scritta sotto comminatoria delle conseguenze, non adempie gli obblighi menzionati.

Parte F

Clausola beneficiaria

F1 Designazione dei beneficiari

In qualità di stipulante può stabilire, con una clausola beneficiaria scritta indirizzata ad AXA, a chi dobbiamo versare le prestazioni assicurative.

La clausola beneficiaria si applica per prestazioni assicurative ed eventuali eccedenze.

La previdenza vincolata è una forma di assicurazione sulla vita che le offre speciali vantaggi fiscali. Per questo motivo lei può designare i beneficiari solo in base alle disposizioni legali.

Voglia tener presente che in caso di prestazione si applica la versione dell'art. 2 OPP 3 contestualmente in vigore.

F2 Clausola beneficiaria standard

Secondo l'art. 2 dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), si applica il seguente ordine dei beneficiari:

F2.1 In caso di vita o d'incapacità di guadagno

Noi versiamo a lei, in qualità di stipulante, le prestazioni assicurative in caso di vita, in caso di riscatto o in caso d'incapacità di guadagno.

F2.2 In caso di decesso

a) Versiamo le prestazioni in caso di decesso al coniuge o al partner registrato della persona assicurata.

b) Se al momento del decesso la persona assicurata non era sposata (o non lo era più) o non viveva (o non viveva più) in un'unione domestica registrata, versiamo la prestazione assicurata suddivisa in parti uguali alle seguenti persone:

- ai suoi discendenti diretti nonché
- alle persone fisiche al cui sostentamento aveva provveduto in modo considerevole, e
- alla persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i 5 anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.

c) Nel caso in cui al decesso della persona assicurata mancassero i beneficiari elencati alle lettere a) e b), il diritto alla prestazione assicurata spetta a:

- i genitori, in loro mancanza
- i fratelli e le sorelle, in loro mancanza
- gli altri eredi della persona assicurata.

F2.3 Modifica della clausola beneficiaria standard

L'art. 2 OPP 3 sancisce che:

per le prestazioni di cui al punto F2.1 lei non può designare come beneficiario nessun'altra persona.

La clausola beneficiaria di cui al punto F2.2 lettera a) non può essere modificata. Lei può designare uno o più beneficiari elencati alla lettera b) e stabilire le quote spettanti a queste persone. Inoltre ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari menzionati alla lettera c) e di stabilire la quota di ogni singola persona. La preghiamo di informarci qualora desideri avvalersi di una simile disposizione.

Parte G

Basi tecniche

G1 Basi di calcolo

Le basi di calcolo sono specificate nella polizza.

G2 Valore di riscatto

G2.1 Calcolo del valore di riscatto

Il valore di riscatto del suo piano di previdenza corrisponde all'aver contrattuale, al netto delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate e di un'eventuale deduzione del rischio degli interessi.

In caso di finanziamento con premi periodici, il valore di riscatto è pari ad almeno $\frac{2}{3}$ dell'aver contrattuale, non appena sono stati pagati i premi per i primi 3 anni contrattuali. In caso di versamenti complementari e trasferimenti 3a, il valore di riscatto è pari ad almeno $\frac{2}{3}$ dell'aver contrattuale.

G2.2 Deduzione del rischio degli interessi

La deduzione del rischio degli interessi dipende dall'evoluzione dei tassi d'interesse dall'inizio del contratto fino al momento del riscatto. Questa deduzione viene applicata sulla quota dell'aver contrattuale remunerata a tasso fisso. A tale scopo si distingue tra l'aver contrattuale accumulato con premi periodici e quello accumulato con versamenti complementari e trasferimenti 3a. In ogni caso AXA si assume i primi 5 punti percentuali della deduzione per il rischio degli interessi. Negli ultimi 5 anni contrattuali non viene effettuata alcuna deduzione per il rischio degli interessi.

Deduzione del rischio degli interessi per l'aver contrattuale costituito con premi periodici

Per l'aver contrattuale remunerato a tasso fisso che è stato accumulato con premi periodici, un'eventuale deduzione per il rischio degli interessi si calcola come segue: AXA moltiplica la durata residua determinante al momento del riscatto con la differenza tra il tasso di swap a 7 anni in caso di riscatto e il tasso d'interesse medio.

La durata residua determinante dell'assicurazione è limitata e si estende al massimo alla metà dell'intera durata del contratto.

Nella prima metà della durata contrattuale il tasso d'interesse medio corrisponde al valore medio del tasso di swap a 7 anni dall'inizio del contratto. Nella seconda metà della durata del contratto il tasso d'interesse medio corrisponde al valore medio del tasso di swap a 7 anni sull'arco degli ultimi x anni prima del riscatto, considerando che x è la metà dell'intera durata del contratto.

Deduzione del rischio degli interessi per l'aver contrattuale costituito con versamenti complementari e trasferimenti 3a

Per l'aver contrattuale remunerato a tasso fisso che è stato accumulato con versamenti complementari e trasferimenti 3a, AXA calcola la deduzione del rischio degli interessi per ciascun versamento complementare e ciascun trasferimento 3a dalla differenza tra:

- l'aver contrattuale che viene remunerato con il tasso di swap a 7 anni vigente al momento del riscatto fino alla scadenza del contratto, e
- l'aver contrattuale che viene remunerato con il tasso di swap a 7 anni vigente al momento del versamento fino alla scadenza del contratto.

Questa differenza viene scontata con il tasso di swap, vigente alla data del riscatto, dalla scadenza del contratto al momento del riscatto.

G2.3 Riscatto parziale

In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore con un aver contrattuale ridotto e prestazioni ridotte. L'aver orientato al rendimento e l'aver di sicurezza si riducono in misura proporzionale rispetto al loro ammontare al momento del riscatto parziale.

Ai sensi della sezione G2.2, AXA detrae dall'importo che lei preleva dalla quota dell'aver contrattuale remunerata a tasso fisso un importo per il rischio degli interessi. Dopo il riscatto parziale deve rimanere sufficiente aver contrattuale per il finanziamento delle sue spese contrattuali.

G3 Valore di trasformazione

Il valore di trasformazione è la nuova prestazione garantita del suo piano di previdenza e della sua assicurazione complementare in caso di decesso, qualora il contratto venga trasformato in un'assicurazione esente da premi con prestazioni ridotte, ossia se non vengono più pagati altri premi.

AXA determina il valore di trasformazione utilizzando come premio unico senza spese di acquisizione rispettivamente il valore di riscatto garantito per il piano di previdenza e il valore di liquidazione per l'assicurazione complementare in caso di decesso. Questo viene ridotto dei premi arretrati, degli interessi per pagamenti in ritardo e delle spese di sollecito.

Se lei riduce il premio originariamente concordato del suo piano di previdenza o della sua assicurazione complementare in caso di decesso, questi vengono parzialmente trasformati in assicurazioni esenti da premi con prestazioni ridotte.

I dettagli relativi alla trasformazione sono riportati nella sezione D7.

G4 Partecipazione alle eccedenze e utili di capitale

G4.1 Assicurazioni con diritto alle eccedenze

Le seguenti assicurazioni danno diritto alle eccedenze:

- il piano di previdenza;
- l'assicurazione in caso di decesso;
- la rendita in caso d'incapacità di guadagno, fintantoché non eroghiamo prestazioni, ossia al più tardi fino alla scadenza del periodo d'attesa.

G4.2 Eccedenze

Le eccedenze non sono garantite e vengono ridefinite ogni anno.

Possono risultare eccedenze per i seguenti motivi:

- Utili dall'andamento dei rischi: AXA calcola i premi sulla base di ipotesi sul numero complessivo di prestazioni che dovrà presumibilmente versare ogni anno. Questi calcoli sono piuttosto prudenti. Se si verificano meno casi di prestazioni del previsto, possiamo farla partecipare all'eccedenza.
- Utili dall'andamento dei costi: anche i costi vanno calcolati con cautela. Di conseguenza possiamo farla partecipare alla differenza tra i costi calcolati e i costi effettivamente sopportati.
- Utili dall'andamento dell'investimento nell'avere di sicurezza: se con gli investimenti realizziamo più della remunerazione contrattualmente garantita, possiamo farla partecipare sotto forma di un'eccedenza sugli interessi.

Gli utili positivi e i possibili utili negativi vengono computati tra loro.

G4.3 Utili di capitale

Gli utili di capitale sono distribuzioni dai fondi nel valore orientato al rendimento.

G4.4 Impiego delle eccedenze e degli utili di capitale

Se ha scelto l'opzione «Copertura degli utili», le eccedenze che risultano nell'avere di sicurezza e nelle assicurazioni complementari con diritto alle eccedenze vengono accumulate e capitalizzate a interessi.

Se non ha scelto l'opzione «Copertura degli utili», tutte le eccedenze e gli utili di capitale distribuiti dai fondi vengono investiti integralmente nel suo avere orientato al rendimento.

G4.5 Informazioni in merito alle eccedenze (rapporti annuali)

AXA provvede a informarla annualmente in merito alle rispettive partecipazioni alle eccedenze nel quadro di un rapporto annuale.

G5 Adeguamento dei premi da parte di AXA

I premi concordati per la rendita in caso d'incapacità di guadagno non sono garantiti. Alla fine di ogni anno di assicurazione, AXA ha facoltà di adeguare i premi della sua rendita in caso d'incapacità di guadagno all'andamento dei rischi registrato dalla comunità degli assicurati o dalle categorie di rischio (fumatori/non fumatori, gruppi di attività, categorie di formazione).

Noi provvediamo a informarla al più tardi 30 giorni prima dell'adeguamento. Dopo la comunicazione dell'adeguamento, lei può disdire l'assicurazione in caso d'incapacità di guadagno per la fine dell'anno di assicurazione in corso. Se si avvale del suo diritto di disdetta, la copertura assicurativa si estingue alla scadenza dell'anno di assicurazione. Una disdetta è valida se perviene ad AXA al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso. In assenza di disdetta, l'adeguamento s'intende accettato.

Per le rendite in caso d'incapacità di guadagno in corso non viene effettuato alcun adeguamento. Un adeguamento nella misura dell'entità delle prestazioni in questione può essere effettuato soltanto dopo la conclusione del caso di prestazione.

Se l'adeguamento del premio comporta un superamento dell'importo limite della deducibilità fiscale per i contributi versati, in luogo di un adeguamento dei premi si procede a una riduzione proporzionale della rendita in caso d'incapacità di guadagno (adeguamento delle prestazioni).

Parte H

Ulteriori disposizioni

H1 Commissioni

AXA ha facoltà di applicare commissioni per le attività amministrative.
Queste commissioni coprono gli oneri che non sono inclusi nel premio e che vengono generati dallo stipulante o dall'avente diritto, ad es. per calcoli dettagliati o nuovo invio di documenti già spediti.
Addebitiamo le commissioni conformemente al regolamento delle spese contestualmente in vigore.
AXA può computare le commissioni con il valore di riscatto della sua polizza oppure fatturarle direttamente.

H2 Modifiche della modalità di pagamento

H2.1 Premi pro rata

AXA è autorizzata a modificare la modalità di pagamento se, a suo giudizio, le rate sono troppo esigue.

H2.2 Modalità di pagamento in caso d'incapacità di guadagno

Per le assicurazioni con premio mensile, in caso di prestazione AXA è autorizzata a modificare la modalità di pagamento passando a una soluzione trimestrale.

H3 Versamenti

I versamenti sono possibili solo su conti in Svizzera nella valuta della polizza.

H4 Comunicazione con AXA

Riceve informazioni, comunicati e documenti sul portale online di AXA, per il quale lei ha un accesso personale. Su richiesta può ricevere la documentazione a mezzo posta all'ultimo indirizzo in Svizzera o nel Liechtenstein che ci ha comunicato. In questo caso può essere applicata una tassa.

La preghiamo di notificarci ogni cambiamento d'indirizzo. Se trasferisce il suo domicilio all'estero, escluso il Liechtenstein, deve indicarci un indirizzo di recapito in Svizzera.

Indirizzo di AXA

AXA Vita SA, General-Guisan-Strasse 40, casella postale 300, CH 8401 Winterthur.

H5 Protezione dei dati

AXA utilizza e protegge i vostri dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

H6 Diritto applicabile e foro competente

Per la presente assicurazione trova applicazione il diritto svizzero. AXA Vita SA è una società anonima di diritto svizzero.

Un attore può agire legalmente nei confronti di AXA Vita SA presso il foro competente di Winterthur oppure presso quello del proprio domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein.

Parte I

Guerra e disordini

Le disposizioni riportate alle sezioni I1 – I4 si applicano per tutte le società di assicurazione sulla vita operanti in Svizzera.

I1 Servizio militare attivo senza operazioni di guerra

Il servizio militare attivo per difendere la neutralità svizzera come pure quello prestato per mantenere la tranquillità o l'ordine interno del Paese – senza che, sia nell'uno sia nell'altro caso, intervengano operazioni di guerra – è considerato come servizio militare in tempo di pace e, come tale, è compreso nell'assicurazione nell'ambito delle condizioni di assicurazione.

I2 Guerra o operazioni di carattere bellico con partecipazione della Svizzera

I2.1 La contribuzione di guerra

Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni di carattere bellico, a partire dall'inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere dal fatto che la persona assicurata prenda parte o meno alla guerra, oppure che soggiorni in Svizzera o all'estero.

Tale contribuzione serve a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, nella misura in cui riguardino le assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti condizioni. La Società, di comune accordo con l'autorità svizzera di sorveglianza, valuta queste perdite di guerra e i fondi disponibili, fissa la contribuzione di guerra e determina la possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurative.

I2.2 Differimento delle prestazioni

Qualora delle prestazioni assicurate scadessero prima che sia stata fissata la contribuzione di guerra, la Società ha il diritto di differire parzialmente il pagamento di queste prestazioni e di effettuarlo al più tardi entro un anno dalla fine della guerra.

L'ammontare della prestazione differita e il tasso d'interesse ad essa applicabile vengono fissati dalla Società, di comune accordo con l'autorità svizzera di sorveglianza.

I2.3 Inizio e fine della guerra

Il giorno d'inizio e quello della fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposizioni, vengono fissati dall'autorità svizzera di sorveglianza.

I3 Guerra o operazioni di carattere bellico senza partecipazione della Svizzera

Se la persona assicurata prende parte a una guerra o a operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera ne sia coinvolta, e se essa muore durante una tale guerra o entro 6 mesi a datare dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, la Società è debitrice della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, al massimo tuttavia della prestazione assicurata in caso di decesso.

I4 Riserva di modifica

La Società si riserva il diritto di modificare, di comune accordo con l'autorità svizzera di sorveglianza, le sezioni I1-I3 e di applicare queste modifiche al presente contratto. Sono inoltre espressamente riservate le disposizioni legali e amministrative emanate in relazione a una guerra.

I5 Copertura in caso d'incapacità di guadagno

Se la Svizzera non partecipa a una guerra o a operazioni di carattere bellico, non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventuali coperture in caso d'incapacità di guadagno se la persona assicurata:

- prende parte a una guerra o a operazioni di carattere bellico;
- è vittima di un infortunio o si ammala in seguito a disordini di qualunque genere.

Eccezione: AXA concede la copertura assicurativa se gli aventi diritto possono dimostrare che la persona assicurata non ha partecipato attivamente a tali disordini né come agitatore né come istigatore.

I6 Copertura in caso di decesso a seguito di infortunio

Nel caso di un'eventuale prestazione per decesso a seguito di infortunio, non sussiste alcuna copertura assicurativa se la persona si infortuna a seguito di avvenimenti bellici. Se la persona assicurata viene sorpresa all'estero dallo scoppio di operazioni di guerra, la copertura assicurativa cessa soltanto dopo 14 giorni dal momento in cui gli avvenimenti si sono manifestati per la prima volta. Se la persona assicurata è vittima di un dirottamento aereo, versiamo integralmente le prestazioni anche quando l'aereo è stato dirottato in un Paese coinvolto in avvenimenti bellici.

Non versiamo alcuna prestazione se la persona assicurata è vittima di un dirottamento aereo avvenuto dopo più di 48 ore dallo scoppio di una guerra:

- in cui sia coinvolta la Svizzera o un paese limitrofo;
- in cui siano coinvolti, uno contro l'altro, Gran Bretagna, Federazione Russa, USA o Repubblica Popolare Cinese, oppure uno di questi Paesi e uno Stato europeo.



AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 300
8401 Winterthur
AXA Vita SA

AXA.ch
myAXA.ch (portale clienti)